

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1425

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

QUARANTA, CARIGLIA, CETRULLO, BRANDI, RUSSO VINCENZO MARIO

Presentata il 27 maggio 1964

Sistemazione economico-giuridica di talune situazioni del personale impiegatizio in servizio presso gli Enti locali, scaturite dall'applicazione del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61 e della legge 8 marzo 1949, n. 99

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che il decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, fu emanato con lo scopo preciso di sanare alcune situazioni di fatto venutesi a creare nelle varie amministrazioni locali a causa dei recenti eventi bellici e per restituire tranquillità a numerosi dipendenti delle amministrazioni stesse.

Il decreto legislativo in questione stabilì inequivocabilmente che ai posti di ruolo, comunque disponibili, dovessero accedere tutti quei dipendenti avventizi i quali — alla data dell'entrata in vigore del decreto — avessero compiuto almeno 4 anni di servizio con mansioni proprie dei posti da conferire o ad esse analoghe, e che fossero in possesso del titolo di studio prescritto per conseguire la nomina ai posti stessi.

Per i combattenti, reduci e categorie assimilate, il periodo di tempo fu ridotto da 4 a un anno: la legge, nel concedere tale agevolazione non intendeva dissociarvi l'esercizio delle mansioni, peraltro non pretese per il personale di ruolo. Crediamo che gli avventizi, appartenenti alla benemerita categoria dei combattenti abbiano il diritto di godere benefici pari a quelli goduti dal personale di ruolo, anche se privo di titoli bellici.

Infatti, dovendo sanare una situazione caotica sviluppatasi nel clima di guerra, chi ne doveva beneficiare erano principalmente i cittadini rivestiti di benemerienze belliche.

Sfuggono, pertanto, i motivi che determinarono una così stridente disparità di trattamento.

Con la legge 8 marzo 1949, n. 99, le norme del citato decreto legislativo n. 61, erano estese al personale di ruolo con l'evidente scopo di salvaguardare la categoria già in ruolo organico, permettendo che questo personale partecipasse ai medesimi concorsi per titoli previsti per il personale avventizio, in virtù dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 61.

Ora, le amministrazioni locali, nelle more dell'attuazione del decreto legislativo in questione e della legge n. 99 (i quali stabiliscono che possono partecipare ai concorsi tutti i dipendenti « comunque assunti e denominati »), hanno preteso che, per poter aspirare ai concorsi interni per titoli, relativi ai gruppi A, B e C, ai partecipanti avventizi le mansioni inerenti ai posti da conferire devono essere state affidate mediante apposita deliberazione della giunta municipale, mentre il personale di ruolo di gruppo C è stato

inquadrate nel gruppo A senza tenere conto delle mansioni esercitate sino ad allora e della qualifica di combattente.

Si noti che il legislatore con la legge n. 61 intendeva rendere un concreto e doveroso omaggio ai combattenti per i servizi da loro prestati per il bene supremo della Patria.

Non può, evidentemente, imputarsi a colpa del personale avventizio, combattente, ecc., se alla data di entrata in vigore del rammentato decreto legislativo n. 61 e della legge n. 99, il personale stesso non era nella categoria di ruolo, trattandosi di elementi assunti dopo la conclusione della guerra. Né fu colpa di quel personale se le amministrazioni non furono sollecite nel definire giuridicamente i rapporti (in ordine alle mansioni svolte in armonia con il titolo di studio posseduto all'atto dell'assunzione) con i dipendenti non di ruolo appartenenti alla benemerita categoria di coloro che spesero per la Nazione le loro migliori energie giovanili.

Dall'esame dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 61 e della legge n. 99, si evince che il legislatore ha inteso, deliberatamente, non porre alcuna limitazione di forma alla sistemazione del personale avventizio, avendo conservato la prassi costantemente seguita dalle amministrazioni locali che — per evidenti motivi di economia — davano a svolgere mansioni superiori ai dipendenti avventizi provvisti di titolo di studio superiore, senza conferire loro l'incarico secondo le norme stabilite dalla legge provinciale e comunale e dei vari regolamenti locali.

Tutto ciò ha prodotto un gran numero di impugnative, fra le quali potremmo citare per esempio quelle contro l'amministrazione del comune di Roma, nella cui comparsa alla giunta provinciale amministrativa si ammette indirettamente l'abuso di potere e l'arbitraria interpretazione, quando si afferma che i ricorrenti avrebbero dovuto impugnare *ante omnia* la deliberazione della giunta municipale come atto autonomo che indicava i concorsi e ne dettava le norme regolamentari di applicazione in contrasto con lo spirito della legge.

È ovvio che le norme che le amministrazioni locali erano tenute ad osservare per l'attuazione del decreto legislativo n. 61 e della legge n. 99, avrebbero dovuto essere identici per il personale di ruolo e per quello non di ruolo.

Aver voluto, invece, porre una drastica restrizione per il personale di una particolare categoria significa ledere gli interessi dei di-

pendenti avventizi e frustrare le norme in esame.

È appena necessario rammentare che in questo caso, e nel silenzio della legge, in mancanza di espressa riserva legislativa, nella gerarchia delle fonti giuridiche una disposizione regolamentare dell'ente locale non potrà prevalere su quella statale perché la sfera di attività libera lasciata dallo Stato all'ente locale per il ristretto esercizio di una specifica funzione normativa non può distaccarsi dal limite fissato dalla legge — espressione di potere sovrano — i cui comandi giuridici devono essere operanti al di sopra di tutti gli enti sottoposti al suo dominio, ove si estende la sovranità unica e individuale.

Per risolvere l'angosciosa questione è necessario restituire valore alla figura del cittadino combattente e chiamare in sussidio l'autorità legislativa, gelosa custode dei sacrifici ed interessi dei suoi prodi figli. Ricordate, di passaggio, che gli avventizi, appunto perché non facenti parte della categoria di ruolo, hanno servito la Patria senza percepire alcuno stipendio ed al loro ritorno hanno trovato travolte e annullate le malferme economie, mentre il personale di ruolo durante il servizio militare percepiva lo stipendio, con la conseguente possibilità di sostenere decorosamente la famiglia.

Abbiamo inteso dare stabilità ai dipendenti pubblici, basandoci sul principio delle necessità funzionali delle amministrazioni locali.

La proposta di legge che abbiamo l'onore di presentare non proroga né riapre i termini di questo o quel concorso, ma ripara all'ingiustizia subita da coloro che, avventizi appartenenti a categorie benemerite, avevano — all'epoca dell'espletamento dei concorsi — i requisiti per essere inquadrati nelle categorie superiori cui aspiravano in virtù delle accennate provvidenze legislative.

Questa attesa proposta di legge, che ha incontrato il favorevole consenso della stampa espresso da autorevoli personalità, estende i benefici a suo tempo goduti dal personale di ruolo presso gli enti locali (il quale è stato inquadrato nella categoria superiore corrispondente al titolo di studio posseduto) ai dipendenti avventizi (ora collocati nel gruppo C pur essendo di un titolo superiore) provvisti di particolari benemeritenze belliche verso la Patria: reduci, combattenti, mutilati, invalidi, orfani di guerra.

A sostegno della richiesta si fa presente che la proposta costituisce un atto di riparazione ed autorizza la correzione delle disparità di trattamento lamentate.

Solo così si consente la retta interpretazione del pensiero del legislatore che, nell'erogare i benefici contemplati nel decreto n. 61, del 5 febbraio 1948, non prevedeva, si ripete, alcuna limitazione, ma con essi ha voluto rendere un doveroso omaggio a coloro che hanno benemeritato dalla Patria: l'orfano di guerra con l'olocausto del genitore, il mutilato ed invalido con le nobili ferite e malattie segnate nelle loro carni, il combattente con i migliori anni dedicati alla trincea ed ora in servizio presso gli enti locali nella categoria inferiore al titolo di studio posseduto.

Si fa inoltre notare che l'incidenza finanziaria è trascurabile poiché costoro (diplomati o laureati), all'epoca furono collocati nel

ruolo organico del gruppo C ed, avendo nel frattempo maturato gli scatti biennali di anzianità, hanno raggiunto uno stipendio molto vicino a quello percepito dalla categoria immediatamente superiore.

Non rimane quindi che la suprema ragione morale e di decoro: è doloroso constatare come i benefici di una legge a favore dei combattenti, reduci ecc., siano stati traslocati a quel personale che non può vantare l'onore di aver orgogliosamente dato tanto alla Patria.

La presente proposta riprende in esame il problema rimasto insoluto per la mancata approvazione della proposta di legge n. 1515, annunciata alla Camera il 24 luglio 1959, che tante legittime speranze aveva suscitato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I benefici goduti dal personale di ruolo in servizio presso gli enti locali (il quale è stato collocato nella categoria superiore corrispondente al titolo di studio posseduto) sono estesi, con decorrenza analoga, al personale non di ruolo, in possesso delle benemeritenze contemplate dall'articolo 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, integrato dalla legge 8 marzo 1949, n. 99, sempre che risulti provvisto, all'atto dell'assunzione in servizio, del titolo di studio richiesto per la nomina alla categoria superiore nella quale il dipendente avventizio aspira ad essere inquadrato e sempre che abbia preso parte al relativo concorso interno per titoli, bandito in esecuzione delle predette provvidenze legislative.

ART. 2.

Le amministrazioni degli enti locali, indicate nell'articolo 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, sono autorizzate ad aumentare anche in soprannumero, i posti dei rispettivi ruoli organici, limitatamente al numero dei dipendenti ex combattenti ed assimilati collocati nella categoria superiore ai sensi e per gli effetti della presente legge.